

Divisione - divisione erria - impugnazione - rescissione per lesione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8448 del 03/09/1997

Divisione parziale - Azione di rescissione oltre il quarto - Esperibilità - Autonoma - Ammissibilità.

L'art. 762 cod. civ., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8448 del 03/09/1997